

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 589/AV4 DEL 17/08/2018**

Oggetto: erogazione indennità di residenza farmacie rurali convenzionate per l'anno 2017.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1.** attribuire e corrispondere alle farmacie rurali della Area Vasta n°4 che ne abbiano fatta richiesta entro i termini fissati dalla legge, i benefici economici previsti dalle L.R. n.23/88 e n.13/2005, come evidenziato nel prospetto **allegato "A" per l'anno 2017;**
- 2.** di stabilire che l'onere della predetta indennità graverà, a norma dell'art. 6 della Legge n. 221/68, sulla AV4 per **euro 99.481,08** già registrato al conto 0505040107 della contabilità generale nel bilancio d'esercizio (Autorizzazione 2017-15-1) ; l'importo di **€ 1.528,84 euro** è a carico dei rispettivi comuni in cui sono ubicate le farmacie interessate per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68;
- 3.** di comunicare la presente deliberazione agli esattori dei comuni interessati per gli adempimenti di cui alla legge 8.3.1968 , n 221;
- 4.** di procedere successivamente alla verifica e revisione del volume di affari dichiarato per coloro che abbiano prodotto solo l'autocertificazione e non la Dichiarazione IVA;
- 5.** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n 412/1991 e dell'art. 28 della LR n. 26/1996 e s.m.i..
- 6.** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

*Firma Il Direttore UOC Farmacia
Dr. Massimo Fioretti*

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Farmacia

L'indennità di residenza a favore di farmacie rurali è prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Legge 8 marzo 1968 n. 221 "Provvidenze a favore di farmacisti rurali" fissa le relazioni tra popolazioni e compenso.

La legge 5 marzo 1973 n. 40 detta le norme interpretative dell'art. 2 delle L. 8 marzo 1968 n. 221: nell'articolo unico viene stabilito che ai fini della determinazione dell'indennità di residenza si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

La Legge Regionale 7 settembre 1982 n. 35 rideterminava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 26 all'art. 39 aggiornava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 20 giugno 1988 n. 23 recava norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali aggiornando nuovamente le quote spettanti. Con tale legge viene abrogata la L.R. 7 settembre 1982 n.35 e l'art. 39 della L.R. 2 maggio 1985 n. 26.

La Legge Regionale 5 maggio 1998 n. 12, con l'art. 48 apportava modifiche alla L.R. n. 23 / 88 anzidetta

La Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 13 sostituisce l'art. 1 della L.R. n. 23/88 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 48 delle LR 12/82 e stabilisce che :

<<a decorrere dal 1 gennaio 2005 l'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori, di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata in euro 1800 all'anno fino a 1000 abitanti; euro 1500 all'anno, da 1001 a 2000 abitanti; euro 1200 all'anno, da 2001 fino a 3000 abitanti.>>

Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero comune.

Ai titolari di farmacia con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico, spetta una indennità di euro 500 all'anno, ridotta del 50% se i locali sono messi a disposizione del comune.

Inoltre il contributo aggiuntivo spettante è diversificato in relazione al volume di affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

- euro 13.000 all'anno se il volume di affari non supera euro 150.000;
- l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100 per ogni euro 1.000 eccedenti la somma di euro 150.000, se il volume di affari è compreso tra euro 150.000 e euro 270.000.

Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle ASL, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Come previsto dalla legge regionale n.23/88 art. 3 c. 1, "i titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle indennità e ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'USL competente per territorio corredate da:

-un certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il dispensario erano regolarmente aperti al pubblico nel periodo in cui si riferisce l'indennità erogata:

-un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente (cui si riferisce l'indennità erogata) nel comune o frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia:

-copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente, prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA o in mancanza di questa, autocertificazione del volume di affari presunto, con il vincolo di produrre la copia conforme di detta dichiarazione entro 30 giorni dalla sua presentazione all'ufficio competente.

Per effetto dell'Art.15 L.183/2011, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni del sindaco sopra elencate non possono essere prodotte agli organi della pubblica amministrazione, pertanto il Servizio Farmaceutico ha provveduto ad interpellare direttamente i Comuni interessati per ottenere le informazioni necessarie a completare la documentazione.

L'istruttoria eseguita dal Servizio Farmaceutico e relativa alla determinazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo per le farmacie rurali, è stata riassunta nel prospetto allegato "A" (relativo **all'anno 2017**) facente parte integrante del presente documento.

La Commissione di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 7/82 rinnovata con Determina del Direttore della Area Vasta 4 – Fermo n°250/AV4 del 19/04/2016, preposta ad esprimersi circa la determinazione di tale indennità, ha espresso parere favorevole alla sua erogazione come da verbale allegato del 10/07/2018 anch'esso parte integrante del presente atto.

Il costo relativo all'erogazione della indennità di che trattasi, è già stato registrato nella contabilità generale al conto 0505040107 nel bilancio d'esercizio 2017 per un importo presunto di € 121.741,00; l'importo di € **1.528,84 euro** è a carico dei rispettivi comuni per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68.

Per la farmacia "Mater Dei" del Comune di Monterinaldo l'erogazione dell'indennità di residenza viene sospesa in attesa di accertamento come da verbale del 10/07/2018 della Commissione ex art. 25 L.R. 7/82 .

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell'U.O. Servizio Farmaceutico il seguente schema di determina:

1. attribuire e corrispondere alle farmacie rurali della Area Vasta n°4 che ne abbiano fatta richiesta entro i termini fissati dalla legge, i benefici economici previsti dalle L.R. n.23/88 e n.13/2005, come evidenziato nel prospetto **allegato "A" per l'anno 2017;**
2. di stabilire che l'onere della predetta indennità graverà, a norma dell'art. 6 della Legge n. 221/68, sulla AV4 per **euro 99.481,08** già registrato al conto 0505040107 della contabilità generale nel bilancio d'esercizio (Autorizzazione 2017-15-1); l'importo di € **1.528,84 euro** è a carico dei rispettivi comuni per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68. in cui sono ubicate le farmacie interessate;
3. di comunicare la presente deliberazione agli esattori dei comuni interessati per gli adempimenti di cui alla legge 8.3.1968 , n 221;
4. di procedere successivamente alla verifica e revisione del volume di affari dichiarato per coloro che abbiano prodotto solo l'autocertificazione e non la Dichiarazione IVA;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n 412/1991 e dell'art. 28 della LR n. 26/1996 e s.m.i..
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Funzionario Istruttore
Tiziana Marilungo

Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Si attesta che i costi di cui al presente atto sono già stati contabilizzati nella contabilità generale esercizio 2017 al conto 0505040107.

Il Direttore Area Dipartimentale
Contabilità Bilancio e Finanze
Coordinatore di A.V.
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amm.vo
U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

1 verbale commissione

2 prospetto determinazione indennità Allegato "A"